

# Lavoro sportivo: compatibilità contratti e cumulo compensi

a cura della Dott.ssa Antonella Lizza

Nella riunione dell'Osservatorio sul Lavoro Sportivo del 5/11/2024 - tenutasi presso il Ministero per lo Sport e per i Giovani - sono emersi dei dati sulla questione conciliabilità del lavoro sportivo con la pensione per i fruitori del regime "quota 100". Il CONI ha attivato una più ampia ricognizione su quanti soggetti si trovino in questa situazione, dove pare la pensione verrebbe revocata applicando una serie di disposizioni che - a mio parere - sono state poco attenzionate sia dagli stessi lavoratori sportivi che dai consulenti che avrebbero potuto assisterli sulla materia.

Il fatto ci dà lo spunto per fare una sintesi sulle varie possibilità di compatibilità e cumulo reddito si potrebbero verificare.

Ricordiamo che per un lavoratore sportivo autonomo - sia nella forma di co.co.co che di professionista con partita IVA - sussiste la possibilità di avere più contratti di lavoro o altre fonti di reddito. In presenza di più contratti i redditi percepiti si cumulano - ognuno applicando lo specifico regime fiscale e previdenziale - e spetta al singolo lavoratore fare la dichiarazione annuale complessiva (mod. 730) tramite professionista abilitato.

Qui di seguito una sintesi schematica delle situazioni che potrebbero crearsi ma è opportuno rivolgersi ad un consulente esperto della materia per i dettagli normativi da applicare e la valutazione del proprio caso specifico.

### **PARTITA IVA SPORTIVA - PARTITA IVA NON SPORTIVA**

Compatibile. Si può avere una unica partita IVA ma con due codice ATECO differenti.

### **PARTITA IVA SPORTIVA - CO.CO.CO. SPORTIVO**

Non compatibile. Quando si ha partita IVA con codice Ateco legato al lavoro sportivo tutta l'attività sportiva va fatturata.

### **PARTITA IVA SPORTIVA - CO.CO.CO. NON SPORTIVO**

Compatibile. Per regime forfettario attenzione ai limiti reddito e altre cause che ne potrebbero limitare l'applicazione

### **PARTITA IVA SPORTIVA - LAVORO DIPENDENTE PRIVATO**

Compatibile. I due lavori non devono essere nello stesso settore o in concorrenza. Obbligo di riservatezza, lealtà e correttezza. Il lavoro autonomo non deve essere in conflitto con

quello dipendente. Per regime forfettario attenzione ai limiti reddito e altre cause che ne potrebbero limitare l'applicazione, esempio un reddito da lavoro dipendente superiore a 30000 euro impedisce applicazione del regime forfettario.

#### **PARTITA IVA SPORTIVA - PENSIONE**

Compatibile. Il lavoro autonomo è compatibile con la pensione di vecchiaia e di anzianità (art. 19 decreto legge 112/2008). Per regime forfettario attenzione ai limiti reddito e altre cause che ne potrebbero limitare l'applicazione.

La pensione di inabilità non è compatibile con il lavoro. La pensione anticipata - esempio quota 100 e 102 - non è compatibile con reddito di lavoro sia dipendente che autonomo, salvo lavoro occasionale fino a 5000 euro (si vedano le circolari Inps n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019).

#### **CO.CO.CO. SPORTIVO - CO.CO.CO. SPORTIVO**

Compatibile. Valutare se i due lavori non creino problemi pratici nella organizzazione orari. Correttezza nei confronti di ogni datore. Per la soglia dei 5000 euro e dei 15000 euro si sommano tutti i contratti in capo al singolo lavoratore che ha l'obbligo di dichiarare in quale situazione reddituale rientra a tutti i datori sportivi.

#### **CO.CO.CO. SPORTIVO - CO.CO.CO. NON SPORTIVO**

Compatibili. I due lavori non devono essere nello stesso settore o in concorrenza. Attenzione a: totale ore lavorate, giorno di riposo settimanale.

#### **CO.CO.CO. SPORTIVO - PARTITA IVA NON SPORTIVA**

Compatibili. Codice ATECO non collegato alle attività sportive. Per regime forfettario attenzione ai limiti reddito e altre cause che ne potrebbero limitare l'applicazione.

#### **CO.CO.CO. SPORTIVO - LAVORO DIPENDENTE PRIVATO**

Compatibile. I due lavori non devono essere nello stesso settore o in concorrenza. Obbligo di riservatezza, lealtà e correttezza. Attenzione alla reale praticabilità di questa situazione, in particolare rispetto alle ore totali lavorate e alle norme sulla sicurezza.

#### **CO.CO.CO. SPORTIVO - PENSIONE**

Compatibile. Il lavoro co.co.co. è compatibile con la pensione di vecchiaia e di anzianità (art. 19 decreto legge 112/2008).

La pensione anticipata - esempio quota 100 e 102 - non è compatibile con reddito di lavoro sia dipendente che autonomo, salvo lavoro occasionale fino a 5000 euro (si vedano le circolari Inps n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019).

La pensione di inabilità non è compatibile con il lavoro.

#### **CO.CO.CO. SPORTIVO - NASPI**

Compatibile. Obbligatorio comunicare all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito presunto, la comunicazione non va effettuata se il reddito non supera 5000 euro (circolare INPS n. 67/2024). L'importo della NASPI si riduce dell'80% rispetto al reddito previsto e si azzerava superando una determinata soglia, pari a 8500 euro per l'anno 2024. (art. 9 e 10 D.Lgs. 22/2015).

### **CO.CO.CO. SPORTIVO - CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO GESTIONALE**

Compatibile. Attenzione alle diverse regole di gestione delle due forme di contratto. Attenzione che non si configuri «indiretta distribuzione di utili» in capo al percettore. Ai fini del calcolo della soglia non imponibile di 5000 euro i due redditi si sommano (in base alla Circolare INPS 88/2023)

### **CO.CO.CO. SPORTIVO - LAVORO OCCASIONALE**

Compatibile sia con il lavoro occasionale ex art. 2222 del codice civile, sia con il Contratto di prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. (fonte: Circolare INPS 88/2023). Questi redditi si cumulano ai fini del calcolo della soglia esente dei 5000 euro annuali.

### **LAVORO SPORTIVO - ATTIVITA' DI VOLONTARIO SPORTIVO**

Compatibile solo se svolte per due sodalizi diversi. Attenzione al calcolo della soglia dei 5000 e 15000 euro annuali al quale concorre - pur non costituendo reddito - il rimborso per attività di volontario.

### **CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO GESTIONALE - VOLONTARIO SPORTIVO**

Compatibile solo se svolte per due sodalizi diversi. Attenzione al calcolo della soglia dei 5000 e 15000 euro annuali al quale concorre - pur non costituendo reddito - il rimborso per attività di volontario.

### **REDDITO LAVORO SPORTIVO - ISEE**

I compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino all'importo complessivo di 15000 euro annui vengono presi in considerazione ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare per calcolo ISEE.

### **REDDITO SPORTIVO - FAMILIARE A CARICO**

I compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino a 15000 euro annui non costituiscono base imponibile ai fini fiscali, pertanto il soggetto che percepisce questo unico reddito e non supera tale soglia si può considerare a carico. Si ricorda che per il 2024 le soglie da non superare per essere considerati a carico sono 4000 euro annui per i figli conviventi fino a 24 anni, 2840,51 euro annui per i figli conviventi sopra 24 anni.

**ATTENZIONE!** In base alla CIRCOLARE INPS 88/2023 ed alla normativa sui rimborsi ai volontari nel calcolo per il **superamento della soglia dei 5000 euro annui vanno sommati:**

- a) compenso per lavoro sportivo come co.co.co. o con partita IVA sportiva;
- b) compenso per co.co.co. amministrativo gestionale;
- c) compenso/diaria/rimborso per attività arbitrale a seguito di designazione;
- d) rimborso spese forfettario per prestazioni di volontariato, di cui all'art.29 comma 2;
- e) compenso per prestazione autonoma occasionale (sportiva o non sportiva).

# MAGAZINE



## ACSI ciclismo: il calendario 2025

### L'EDITORIALE

Riflettori sul binomio  
sport e territorio

### ACSI - MOSAICO

Servizi digitali per le  
categorie più vulnerabili

### ACSI - BOWLING

Nelle scuole corsi per  
docenti di educazione fisica